

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064

G.C.

140

19-11-2015

Programmazione del fabbisogno di personale per triennio 2016/2018 e approvazione Piano Occupazionale 2016.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno Duemilaquindici addì Diciannove del mese di Novembre alle ore 11:00,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta la D.ssa . LUPACCHINO SELENE FRANCESCA, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;
- l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e, più specificamente, in ogni caso in cui le esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale e umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- gli artt. 89 e 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche e alla programmazione triennale del fabbisogno di personale quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e di bilancio dell'ente;

RILEVATO che il concreto esercizio delle facoltà assunzionali presso gli Enti Locali è sottoposto a inderogabili vincoli e limiti di legge che condizionano le scelte di programmazione del fabbisogno occupazionale;

DATO ATTO che, per l'anno 2016, sulla base della disciplina legislativa in vigore, per procedere ad assunzioni il Comune di Pogliano Milanese, ente soggetto al patto di stabilità, dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- assicurare la riduzione della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014);
- avere rispettato i vincoli del patto di stabilità nell'esercizio precedente, ai sensi (art. 76, comma 4, della Legge 133/2008);
- avere effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011);

PRESO ATTO che, per quanto attiene le facoltà di assunzione a tempo indeterminato, l'art. 3, commi 5, 5-quater e 6, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114, ha dettato le seguenti disposizioni:

- "5. Negli anni 2014 e 2015 le ragioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al

personale di ruolo cessato nell'anno precedente ...omissis... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27/12/2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabileomissis.....

- 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015.
- 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";

VISTO l'art. 1, comma 424, della Legge 23/12/2014, n. 190 come modificato dall'art. 4, comma 2bis della Legge 125/2015, che testualmente recita: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle»;

VISTO il comma 9 dell'art. 16 del DDL di stabilità 2016, il quale prevede che per gli anni 2016, 2017 e 2018, gli enti locali attualmente sottoposti al patto di stabilità interno potranno procedere "ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente", inoltre che "al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della Legge 190/2014", resteranno ferme le più elevate percentuali di sostituzione stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ovvero l'80% per i prossimi due anni, mentre i Comuni "virtuosi", ossia quelli con un'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente non superiore al 25%, per l'anno 2016 potranno utilizzare il 100% di copertura del turn over;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, sulla base della situazione del personale, questo Comune non è tenuto ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 18 della Legge 12/03/199, n. 68 e ss.mm.ii.;
- nell'anno 2015 non è prevista alcuna cessazione di personale dipendente;
- nell'anno 2016, con decorrenza dal 01/12/2016, maturerà il diritto alla pensione una dipendente con profilo professionale di "Esecutore terminalista" Cat. B.1 (livello economico B.3), quindi con possibilità di turn over a far tempo dall'anno 2017;

VISTO l'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/2002, il quale stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, sia destinata ad alcune finalità specificamente individuate, connesse al miglioramento della sicurezza stradale, comprese le "assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato";

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della Legge 183/2011, il quale dispone che gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; inoltre, come aggiunto dall'art. 4-ter, comma 12, della Legge 44/2012, che testualmente recita: «a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009»;

VISTA la delibera Sezione Autonomie n. 2/2015, in relazione alla quale le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;

VISTA la delibera n. 130 in data 16/09/2015 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, in relazione alla quale la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, quale norma speciale finalizzata al potenziamento della sicurezza stradale, deve essere esclusa sia dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, sia dal calcolo della spesa di personale di cui all'art. 1,comma 557, della Legge 296/2006;

CONSIDERATO che Comune ha avviato la riorganizzazione dei propri servizi che continuerà anche nell'anno 2016;

VISTO che il Programma triennale di fabbisogno di personale 2016-2017-2018 dovrà assumere a riferimento essenziale la Dotazione Organica rideterminata ai sensi dell'Art. 34 della Legge n. 289/2002 e del DPCM attuativo 15/02/2006;

PRESO ATTO che, a seguito di tutte le variazioni organizzative intervenute sino al 30/10/2015, la Dotazione Organica dell'ente risulta strutturata come da documento allegato (Allegato n. 1);

RITENUTO opportuno, in relazione alla continua evoluzione normativa in materia di patto di stabilità, spese di personale e assunzioni presso gli enti locali, di limitare la programmazione del fabbisogno di personale all'anno 2016, come risulta dal prospetto allegato (Allegato n. 2);

ATTESO che, quanto indicato nel prospetto di cui sopra, sarà concretizzato in corrispondenza e nel limite della spesa per contratti di lavoro a tempo determinato dell'anno 2009, pari ad Euro 28.962,00.=, oltre OO.RR., e tenuto conto delle coperture del Bilancio di Previsione 2016;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, se si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

<u>DELIBERA</u>

- 1) Prendere atto di quanto riportato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Approvare il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e il Piano Occupazionale 2016, come allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), dando atto che è stato predisposto di concerto con il Comitato di Direzione.
- 3) Evidenziare che:
 - questo Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - ha rispettato il patto di stabilità nell'esercizio 2014 e allo stesso modo garantirà per l'esercizio in corso;
 - ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013, come previsto dal comma 557 della Finanziaria 2007, integrato dal comma 120 della Finanziaria 2008;
 - il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 24/07/2014, per il triennio 2014/2016 per gli enti in condizione di dissesto (42 dipendenti / n. 8381 abitanti al 31/12/2014 = 1/200);
 - il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 26,34%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2014;
 - il rapporto spese di personale e spese correnti è inferiore al 50%, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008;
 - la spesa per contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad Euro 28.962,00.=, oltre OO.RR..
- 4) Trasmettere il Piano Triennale di Fabbisogno di personale 2016-2018 alle organizzazioni sindacali per la necessaria informazione.
- 5) Prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico in data 17/11/2015, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 (Allegato n. 3).
- 6) Dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Allegati n. 4 e 5).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to D.ssa Selene Francesca Lupacchino

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 1 5 giorni consecutivi dal 02-12-2015 al 17-12-2015

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dssa Selene Francesca Lupacchino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 12-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to D.ssa Selene Francesca Lupacchino